



Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Legale e Contenzioso del Lavoro

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 81/2008¹ persegue, tra i suoi obiettivi principali, quello di accrescere il numero delle persone coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, al fine di vigilare su ambienti e procedure di lavoro in maniera più efficace.

Poiché in tal modo sono coinvolti tutti i soggetti presenti all'interno dei luoghi di lavoro, dal Datore di lavoro al lavoratore, tutte queste figure devono ricevere formazione, informazione e addestramento adeguati in base allo specifico compito loro assegnato.

Le presenti Linee Guida rappresentano un documento di sintesi circa i compiti e le sanzioni (con particolare riferimento a quelle di natura penale) che la normativa assegna ad ogni attore della sicurezza. Lo scopo del documento è quello di richiamare l'attenzione di ciascun Protagonista sulle responsabilità di cui deve farsi **garante**, dal momento che le responsabilità penali dei soggetti della sicurezza sul lavoro sono molto importanti perché mirano a garantire un ambiente lavorativo sicuro per tutti i dipendenti. Ogni figura presente in Ateneo - che abbia o meno ricevuto formale nomina² - ha compiti specifici e è tenuto ad operare con la massima diligenza.

Prima di analizzare e descrivere nel dettaglio i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, si richiama l'attenzione sulla circostanza che le responsabilità penali sono riferite ad obblighi legali e alle possibili sanzioni penali che possono essere imputate.

In particolare, la violazione delle normative in materia di salute e sicurezza possono portare a diverse conseguenze penali, che includono:

- **Arresto**³: pena detentiva prevista dal sistema giuridico italiano per i reati contravvenzionali, che sono reati di minore gravità rispetto ai delitti (per i quali è prevista la reclusione). La pena dell'arresto può variare da un minimo di 5 giorni a un massimo di 3 anni, e viene generalmente scontata in strutture di detenzione diverse dai carceri di massima sicurezza, come le case circondariali o istituti specifici per contravventori;
- **Ammenda**: sanzione di natura penale consistente in una pena pecuniaria decisa ed irrogata dal Giudice penale per reati contravvenzionali che sono meno gravi rispetto ai delitti, il cui importo varia a seconda della gravità del reato e delle circostanze del caso. L'ammenda può essere prevista esclusivamente, alternativamente o congiuntamente all'arresto;
- **Interdizioni**: divieto di ricoprire determinate cariche o di esercitare determinate attività;
- **Misure Alternative e Altri Provvedimenti** quali:
 - Affidamento in prova ai servizi sociali. In alcuni casi, soprattutto per reati meno gravi, possono essere concesse misure alternative alla detenzione;
 - Sospensione dell'attività. Per gravi violazioni, l'azienda può essere soggetta a provvedimenti come la sospensione dell'attività lavorativa fino alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

¹ D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, [Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro](#).

² E' utile riportare l'**art. 299 del D. Lgs. 81/2008**: "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

³ I **reati** si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione, senza volere fare una distinzione netta. I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (ex [art. 39 c.p.](#)) i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (ex [art. 17 c.p.](#)).

In caso di violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, oltre alle sanzioni penali è prevista anche una **sanzione amministrativa pecuniaria**. La sanzione amministrativa è imposta per violazione di norme amministrative e regolamentari. Viene irrogata a seguito di infrazioni di norme amministrative (Codice della Strada, regolamenti comunali, normative di settore) da un'autorità amministrativa competente, come la polizia locale, l'ASL, l'INAIL. L'importo della sanzione amministrativa è determinato dalla Legge e può variare in base alla gravità della violazione. Può essere fissato in un range entro il quale l'autorità amministrativa competente decide l'importo esatto. Il mancato pagamento della sanzione può comportare ulteriori sanzioni amministrative o l'avvio di procedure esecutive per il recupero del credito.

Nelle tabelle che seguono, ciascun articolo citato può essere consultato utilizzando il collegamento ipertestuale a norme e codici.

Infine si rappresenta che, alla luce della definizione dell'Organigramma della sicurezza dell'Ateneo, le presenti Linee Guida costituiscono Informazione a tutto il personale di Ateneo, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008.



2. LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Il datore di lavoro.....	3
Il dirigente – un “quasi” datore di lavoro.....	4
Il servizio di prevenzione e protezione (spp).....	5
Il preposto - gli occhi e le mani del ddl.....	6
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls).....	7
Il medico competente.....	8
L'addetto al primo soccorso.....	9
L'addetto all'uso del defibrillatore.....	10
L'addetto al servizio antincendio.....	10
L'addetto alla gestione dei disabili in emergenza.....	10
Il lavoratore - non solo diritti.....	11

IL DATORE DI LAVORO

ha responsabilità penali? No Si

Il Datore di Lavoro (DdL) è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque quel soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva⁴ in quanto esercita i **poteri decisionali** e di **spesa**. Il datore di lavoro è la figura di vertice, i cui obblighi sono elencati all'art. 18 D. Lgs. 81/2008 (valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro, fornire DPI adeguati ai lavoratori, garantire l'adeguata formazione ai lavoratori, nominare il medico competente, etc.). È necessario sottolineare che il datore di lavoro ha degli obblighi *non delegabili* che sono:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (c.d. DVR);
- la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17 del D. Lgs. 81/08).

In quanto detentore dei **poteri decisionali e di spesa**, il DdL è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzioni Penali per il Datore di Lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede diverse sanzioni penali per il datore di lavoro in caso di violazione delle norme di sicurezza:

1. Omissione della Valutazione dei Rischi

sanzione: L'inosservanza dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il DVR è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55, comma 1, lett. a);

2. Mancata Nomina del RSPP

sanzione: La mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55, comma 1, lett. b);

3. Omissione della Formazione e Informazione

sanzione: La mancata formazione e informazione dei lavoratori è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. c);

4. Inosservanza degli Obblighi di Sorveglianza Sanitaria

sanzione: La mancata attuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. d).

Esempi di Responsabilità Penale del DdL

- **Infortunio sul Lavoro:** Se un lavoratore subisce un infortunio grave o mortale a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie, il datore di lavoro può essere imputato per omicidio colposo o lesioni personali colpose.
- **Esposizione a Rischi non Valutati:** Se un datore di lavoro non effettua la valutazione dei rischi adeguata e un lavoratore sviluppa una malattia professionale, può essere ritenuto penalmente responsabile.
- **Mancata Formazione:** Se un lavoratore rimane coinvolto in un incidente a causa della mancata formazione sui rischi specifici del suo lavoro, il datore di lavoro può essere sanzionato penalmente.

FIGURA DELLA SICUREZZA	ARTICOLI RELATIVI LA RESPONSABILITÀ PENALE	SANZIONI PENALI PREVISTE
Datore di Lavoro (DdL)	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/2008 - Art. 29, comma 1, 2, 3 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi); • Art. 17, comma 1, lettere a) b) (Obblighi del DdL non delegabili); • Art. 34, comma 2 (Svolgimento diretto da parte del 	Art. 55 co. 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del

⁴ Ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di SSL, costituiscono Unità Produttive le strutture didattiche, scientifiche e di servizio di cui all'art. 62 del Statuto dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri interdipartimentali di ricerca, Centri interdipartimentali di servizi, ecc.), l'Amministrazione Centrale, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dall'Università ed individuate da norme interne, statutarie o regolamentari.

	datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi); <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28, comma 2, lettere a), b), c) o d) (Oggetto della valutazione dei rischi). 	responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 18, comma 1, lettera a) (nominare del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria); • Art. 18, comma 1, lettera d) (fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale); • Art. 18, comma 1, lettera z) (aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione). 	Art. 55 co. 5. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articolo 18, comma 1, lettere a), d) e z) .

IL DIRIGENTE – UN “QUASI” DATORE DI LAVORO

ha responsabilità penali? No Si

Il Dirigente per la Sicurezza ha il compito di attuare le direttive del Datore di lavoro organizzando e dirigendo le attività lavorative e vigilando su di esse. Il Dirigente, al pari del Datore di Lavoro, è investito di numerosi obblighi prevenzionistici come indicato all'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008. (esclusi quelli *non delegabili*). Le sanzioni previste dalla normativa sono le stesse per entrambe le figure.

Compiti e Responsabilità del Dirigente

Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, i principali compiti del dirigente includono:

- attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- assegnare i compiti ai lavoratori e garantire che siano adeguatamente formati e informati sui rischi specifici del loro lavoro;
- assicurare che le misure di prevenzione e protezione siano effettivamente adottate e rispettate dai lavoratori;
- cooperare con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di sicurezza;
- verificare che le attrezzature di lavoro siano conformi alle normative di sicurezza e adeguate ai compiti svolti;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo o non conformità rilevata.

Sanzioni Penali per il Dirigente

Il Testo Unico prevede specifiche sanzioni penali per il dirigente in caso di violazione dei propri obblighi:

1. Mancata Attuazione delle Misure di Sicurezza

sanzione: L'inosservanza dell'obbligo di attuare le misure di prevenzione e protezione può essere punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. d);

2. Inosservanza degli Obblighi di Vigilanza

sanzione: La mancata vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori può comportare l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. d);

3. Non Conformità delle Attrezzature di Lavoro

sanzione: La mancata verifica della conformità delle attrezzature di lavoro alle normative di sicurezza può comportare l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro (art. 55, comma 4);

4. Omissione della Formazione e Informazione dei Lavoratori

sanzione: La mancata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione può essere punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. c).

Esempi di Responsabilità Penale del Dirigente

- **Incidente sul Lavoro per Mancata Vigilanza:** Se un lavoratore subisce un infortunio a causa della mancata vigilanza del Dirigente sulle procedure di sicurezza, questo può essere imputato per lesioni personali colpose o, in caso di decesso, per omicidio colposo.
- **Attrezzature Non Conformi:** Se il Dirigente non verifica che le attrezzature di lavoro siano conformi alle normative di sicurezza e ciò causa un incidente, può essere penalmente responsabile.
- **Formazione Inadeguata:** Se un lavoratore è coinvolto in un incidente perché non adeguatamente formato sui rischi specifici del suo lavoro, il dirigente può essere sanzionato penalmente.

FIGURA DELLA SICUREZZA	ARTICOLI OGGETTO DI SANZIONE	SANZIONI PENALI PREVISTE
Dirigente e Datore di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, comma 12-bis; • Art. 18, comma 1, lettera o) (consegnare al RLS copia del DVR); • Art. 26, comma 1, lettera b) (fornire ad imprese e lavoratori autonomi informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate in azienda); • Art. 43 (disposizioni generali in merito alla gestione delle emergenze); • Art. 45, comma 1 (provvedimenti necessari in materia di primo soccorso). 	Art. 55 co. 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, art. 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1.
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 18, comma 1, lettere c) e f) q) (obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente) 	Art. 55 co. 5, lett. c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q); per la violazione dell'art. 36 commi 1 e 2; art. 37, commi 1-7-9-10; art. 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2.
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 36, commi 1 e 2 (Informazione ai lavoratori) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 37, commi 1-7-9-10 (Formazione dei lavoratori) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 43 (disposizioni generali in merito alla gestione delle emergenze); 	Art. 55 co. 5, lett. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v); art. 35, comma 4.
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 46, comma 2 (prevenzione incendi: Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v) (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente); • Art. 35, comma 4 (riunione periodica) 	

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

ha responsabilità penali? No Si

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è quella persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ed è designata dal Datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) possiede le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ed è designata quando ritenuta necessaria dal datore di lavoro come collaboratore del RSPP.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto, RSPP e ASPP devono essere presenti in un numero sufficiente in base alle caratteristiche dell'impresa.

I compiti del SPP sono quelli elencati all'art. 33 del Testo Unico, tra cui:



- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il Decreto 81/2008 non prevede sanzioni penali per RSPP e ASPP. In particolare, si evidenzia che il RSPP non è un soggetto obbligato a sorvegliare l'adozione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel DVR poiché, ai sensi dell'art. 18, i soggetti tenuti a ciò sono il DdL e il Dirigente.

La Cassazione sottolinea, sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che *“il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del Datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, fornendo un suggerimento sbagliato ovvero omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”*.

IL PREPOSTO - GLI OCCHI E LE MANI DEL DdL

ha responsabilità penali? No Si

Il Preposto è la figura che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa. In quanto dotato di un incarico superiore ad altri lavoratori (es. Elevate Professionalità, Coordinatore, Responsabile, Capo reparto, etc.) egli è responsabile del rischio esecutivo, che di fatto si esplica in un'attività di vigilanza complessa e articolata, sia a carattere passivo che attivo. Il Preposto è investito del **potere di iniziativa**.

Per **vigilanza passiva** si intende la capacità di questa figura di **assicurarsi** che i lavoratori osservino le misure di sicurezza; la **vigilanza attiva** risiede invece nel compito di **comunicare al datore di lavoro** qualunque condizione di pericolo si verifichi durante lo svolgimento delle attività. Sarà poi dovere del datore stesso valutare ed eventualmente risolvere la problematica riscontrata dal preposto.

Pertanto il Preposto riveste una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente e fondamentale, che incarna la funzione del essenziale del controllo e della vigilanza.

In assenza di incarico formale, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008, si parla di **“preposto di fatto”**.

Obblighi del Preposto:

- rilevare comportamenti non conformi;
- rilevare deficienze di mezzi e attrezzature;
- rilevare situazioni di pericolo;
- intervenire e interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato.

La Legge L.215/2021⁵ introduce importanti modifiche riguardo alla figura del Preposto, definendone in modo più chiaro i compiti e le responsabilità, rendendo il suo ruolo fondamentale per l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza efficace. Inoltre, la nuova normativa richiede che il Preposto abbia una formazione

⁵ [Legge 17/12/2021 n. 215](#), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.



particolare aggiuntiva, specifica per svolgere correttamente il suo ruolo, fornendo competenze adeguate a identificare i rischi e attuare le misure di prevenzione necessarie.

La Cassazione afferma che deve essere considerato penalmente responsabile del sinistro occorso al dipendente, il preposto che ha ommesso di sospendere l'attività nonostante i rischi segnalatigli dal RLS.

Sanzioni Penali per il Preposto

Il Testo Unico prevede sanzioni penali per il preposto in caso di violazione delle proprie responsabilità:

1. Omissione di Vigilanza

sanzione: Il preposto che omette di sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori può essere punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro (art. 55, comma 5, lett. e).

2. Mancato Utilizzo dei DPI

sanzione: La mancata vigilanza sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori può comportare l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 800 euro (art. 55, comma 5, lett. e).

3. Omissione di Segnalazione delle Condizioni di Pericolo

sanzione: La mancata segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o di ogni altra condizione di pericolo rilevata può comportare l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 800 euro (art. 55, comma 5, lett. e).

4. Permettere la Continuazione del Lavoro in Situazioni Pericolose

sanzione: Il preposto che consente ai lavoratori di continuare a lavorare in una situazione di pericolo grave e immediato senza adottare le misure necessarie può essere punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro (art. 55, comma 5, lett. e).

Esempi di Responsabilità Penale del Preposto

- **Infortunio per Mancata Vigilanza:** Se un lavoratore subisce un infortunio perché non indossa i DPI e il preposto non ha vigilato adeguatamente sull'uso degli stessi, il preposto può essere penalmente responsabile per lesioni personali colpose.
- **Incidenti Causati da Attrezzature Difettose:** Se il preposto non segnala un'attrezzatura difettosa al datore di lavoro e ciò causa un incidente, il preposto può essere ritenuto responsabile penalmente.
- **Permettere la Continuazione del Lavoro in Condizioni di Pericolo:** Se il preposto consente ai lavoratori di operare in condizioni di pericolo grave e immediato senza adottare le necessarie misure di sicurezza, può essere imputato penalmente.

FIGURA DELLA SICUREZZA	ARTICOLI OGGETTO DI SANZIONE	SANZIONI PENALI PREVISTE
Preposto	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); (Obblighi del preposto) 	Art. 56 D.Lgs. 81/2008 a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, comma 1, lettere b), d) e g); (Obblighi del preposto) 	Art. 56 D.Lgs. 81/2008 comma 1 b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

ha responsabilità penali? No Si

Il RLS è quella persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

L'art. 50 D.Lgs. 81/2008 elenca i compiti e le attribuzioni per il rappresentante dei lavoratori, tra cui:

- può **accedere ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;
- viene consultato riguardo la **valutazione dei rischi**, l'individuazione la programmazione, la realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- viene consultato in merito all'**organizzazione della formazione** prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08;
- partecipa alla riunione periodica convocata almeno una volta all'anno;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle **misure di prevenzione idonee** a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula **osservazioni in occasione di visite** e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- formula proposte in merito alla **attività di prevenzione**;
- avverte il **responsabile dell'azienda dei rischi** individuati nel corso della sua attività;
- effettua eventuale **ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Secondo il nostro ordinamento il RLS ha principalmente responsabilità di natura civile e amministrativa per quanto riguarda il suo mandato in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tuttavia, egli può essere soggetto a responsabilità penali se agisce in modo doloso o colposo in violazione delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. Le responsabilità penali, pertanto, non sono direttamente collegate al ruolo di RLS, ma dipendono dalle azioni specifiche compiute dalla persona (ad esempio per omissione o falsa rappresentazione di informazioni, mancanza di azione).

IL MEDICO COMPETENTE

ha responsabilità penali? No Si

Il Medico competente è quel medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 e che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato inoltre per effettuare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è costituita dalla visita: preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore e in occasione del cambio della mansione per verificare se il lavoratore è idoneo alla mansione che dovrà svolgere all'interno dell'attività lavorativa.

Sanzioni Penali per il Medico Competente

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede specifiche sanzioni penali per il medico competente in caso di violazioni delle sue responsabilità:

1. Omissione della Sorveglianza Sanitaria

sanzione: Il medico competente che omette di effettuare la sorveglianza sanitaria può essere sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro (art. 58, comma 1, lett. c).

2. Violazione degli obblighi di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio

sanzione: La mancata istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio comporta l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 300 a 1.200 euro (art. 58, comma 1, lett. b).

3. Mancata collaborazione nella valutazione dei rischi

sanzione: Il medico competente che non collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi o non partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi specifici può essere sanzionato con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro (art. 58, comma 1, lett. a).

4. Omissione delle visite mediche agli ambienti di lavoro

sanzione: La mancata visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con cadenza diversa stabilita dalla valutazione dei rischi, può comportare l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 200 a 800 euro (art. 58, comma 1, lett. a).

Esclusioni ed Esoneri



In alcuni casi, il medico competente può essere esonerato da responsabilità se riesce a dimostrare che l'inadempienza non è dipesa da sua negligenza, ma da altre circostanze al di fuori del suo controllo, come ad esempio la mancata collaborazione del datore di lavoro o dei lavoratori stessi.

FIGURA DELLA SICUREZZA	ARTICOLI OGGETTO DI SANZIONE	SANZIONI PREVISTE
Medico Competente	<ul style="list-style-type: none"> Art. 25 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del Medico Competente) 	<p>Art. 58.</p> <p>1. Il medico competente è punito:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;</p> <p>b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);</p> <p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);</p> <p>e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.</p>

L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

ha responsabilità penali? No Si

L'Addetto al Primo Soccorso è quel lavoratore incaricato dal Datore di lavoro per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione del pronto soccorso. I requisiti dell'addetto al primo soccorso e la sua formazione (adeguati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio aziendale) sono individuati dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n.388⁶.

E' dovere di ogni cittadino, al di là dell'attività che svolge, **soccorrere una persona in difficoltà**, pena una multa o, in casi gravi, persino il carcere, colpevole del reato di "omissione di soccorso" ai sensi dell'art. [593 del codice penale](#).

E' chiaro che, nell'intervenire, l'addetto al primo soccorso non deve adottare misure che competono esclusivamente al personale medico. Questa eventualità è punita con multa o reclusione per via del reato di "abuso della professione", ai sensi dell'[art. 348 del codice penale](#). Va da se che, al di fuori di questa eccezione, l'intervento del soccorritore è sempre tutelato dal [codice penale ai sensi dell'art. 54](#), utilizzando la formula dello "stato di necessità", che assolve sempre colui il quale abbia compiuto un determinato fatto spinto dall'urgenza e dall'emergenza.

⁶ DM 15/07/2003 n. 388, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.



In conclusione, l'addetto al Primo Soccorso Aziendale, come peraltro ogni cittadino, non ha responsabilità penale nello svolgimento delle proprie funzioni in quanto tutelato dallo stato di necessità ([art. 54 codice penale](#)), ad eccezione dei casi di omissione di soccorso o abuso di professione.

L'ADDETTO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE

ha responsabilità penali? No Si

Non si rinviene, all'interno del D.Lgs. 81/2008, alcun articolo che cita specificatamente l'uso di dispositivi medici per la rianimazione. Tuttavia, l'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Medico competente collabori con il Datore di Lavoro per la organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

La presenza di Defibrillatori DAE all'interno delle Sedi di Ateneo, nonché di personale appositamente addestrato all'uso, risulta obbligatorio nelle Amministrazioni pubbliche con almeno 15 dipendenti e nelle scuole di ogni ordine e grado, in forza della Legge n. 116/2021⁷.

Per tutelare i soccorritori non esperti da possibili azioni legali, la normativa sull'uso del DAE in ambito extraospedaliero è stata quindi integrata con il seguente passaggio normativo:

“Si applica l'articolo 54 del Codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare”.

L'ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO

ha responsabilità penali? No Si

L'Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (formato ai sensi del DM 02/09/2021⁸, Allegato III) è designato dal Datore di lavoro per provvedere all'attività di prevenzione e di lotta antincendio all'interno dell'azienda.

Tale figura ha il compito di sorvegliare i luoghi di lavoro, durante l'esercizio dell'attività, segnalando al Datore di Lavoro eventuali anomalie favorevoli allo sviluppo di un focolaio ovvero situazioni sfavorevoli all'esodo in sicurezza dei lavoratori.

Non essendo un Vigile del Fuoco, l'Addetto è da considerarsi personale non specializzato. Egli è pertanto un lavoratore che ha ricevuto formazione e addestramento utili a gestire le emergenze, nei limiti del possibile e senza mettere a repentaglio la propria vita.

Pertanto tale figura, attenendosi al ruolo loro indicato dal D. Lgs. 81/08, **non ha responsabilità penali**, piuttosto un impegno morale nei confronti dei colleghi (al pari di ogni comune cittadino).

L'ADDETTO ALLA GESTIONE DEI DISABILI IN EMERGENZA

ha responsabilità penali? No Si

L'addetto all'assistenza disabili aiuta, nel corso di un'emergenza, la persona disabile alla quale è stato preventivamente assegnato, ad evacuare dall'edificio, accompagnandola al punto di raccolta esterno dove resterà, a disposizione della stessa, fino al termine dell'emergenza.

Il DM 02/09/2021 stabilisce che il Datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali per tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio,

⁷ [Legge 04/08/2021 n. 116](#), Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

⁸ [Decreto Ministero Interno 02/09/2021](#), Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro (considerando altresì le persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini).

In merito alla responsabilità penale di tali figure della sicurezza, vale quanto già detto per gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

IL LAVORATORE - NON SOLO DIRITTI

ha responsabilità penali? No Si

Il lavoratore viene definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

L'art. 20 D.Lgs. 81/2008 definisce gli obblighi del lavoratore necessari a impedire il verificarsi di eventi dannosi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta elevate sanzioni amministrative e in alcuni casi anche l'arresto.

Responsabilità del Lavoratore

Secondo l'articolo 20 del TUSL, i lavoratori hanno il dovere di:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza e protezione, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché ogni eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo senza autorizzazione.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o disposti dal medico competente.
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sul lavoro.

Sanzioni Penali per il Lavoratore

Le sanzioni penali per i lavoratori che violano questi obblighi possono includere:

1. Omissione dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

sanzione: Il lavoratore che non utilizza correttamente i DPI può essere punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro (art. 59, comma 1, lett. a).

2. Rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza

sanzione: La rimozione o la modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione può comportare l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro (art. 59, comma 1, lett. a).

3. Non osservanza delle disposizioni di sicurezza

sanzione: La mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale può comportare l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro (art. 59, comma 1, lett. a).

4. Segnalazione tardiva di condizioni di pericolo

sanzione: Non segnalare tempestivamente le condizioni di pericolo o le deficienze dei dispositivi di sicurezza può comportare sanzioni penali.

Esempi di Responsabilità Penale del Lavoratore

- Mancato utilizzo dei DPI: Un lavoratore che non indossa un casco di protezione in un cantiere e si ferisce può essere penalmente responsabile per non aver seguito le misure di sicurezza;
- Manipolazione dei dispositivi di sicurezza: Un lavoratore che rimuove un dispositivo di sicurezza da un macchinario senza autorizzazione e provoca un incidente può essere punito penalmente.

- Non segnalazione di pericoli: Un lavoratore che nota una situazione di pericolo (es. rischio elettrico) e non la segnala prontamente può essere ritenuto responsabile se ciò causa un incidente.

FIGURA DELLA SICUREZZA	ARTICOLI OGGETTO DI SANZIONE	SANZIONI PREVISTE
Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i); (Obblighi dei lavoratori); 	Art. 59. 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 43, comma 3, primo periodo; (Disposizioni generali sulla gestione delle emergenze); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 20, comma 3; (Obblighi dei lavoratori) 	b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

Infine, si riportano i seguenti articoli del Codice Penale, applicabili a tutte le figure della sicurezza:

FIGURA DELLA SICUREZZA	ARTICOLI RELATIVI LA RESPONSABILITÀ PENALE	SANZIONI PENALI PREVISTE
Tutte	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 437 del Codice Penale (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro); 	1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 451 del Codice Penale (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) 	Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

Per chiarimenti in merito alle presenti Linee Guida, gli uffici redattori restano a disposizione, tramite i contatti email: rspp@unior.it e uffleg@unior.it.

Per l'Ufficio Legale e Contenzioso del Lavoro
Dott.ssa Elisabetta De Feo

Per l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ing. Annamaria Della Sala